



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

ORDINANZA INGIUNZIONE N. 82 DEL 10/10/18

OGGETTO: INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA PER VIOLAZIONE ORDINANZA N.32 DEL 31/05/2018.
DITTA: TORNAMBE' FILIPPO, NATO A RAVANUSA (AG) IL 04/04/1933 E RESIDENTE A SOMMATINO (CL) IN VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 12.

IL SINDACO

RICHIAMATA: L'ordinanza sindacale n. 32 del 31/05/2018 "contingibile ed urgente inerente la prevenzione incendi nel periodo estivo. Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo inerente l'anno 2018.";

VISTO: il verbale di contestazione prot. N. 30/2018 Reg. distacco del 05/09/2018 introitato al Protocollo Generale dell'Ente al n. 00014252 del 02/10/2018 con il quale il distacco Forestale di Licata rimette, per i provvedimenti di cui alla legge 689/81, artt. 8 e 16, copia del verbale elevato in data 27/08/2018 nei confronti del signor TORNAMBE' FILIPPO, NATO A RAVANUSA (AG) IL 04/04/1933 E RESIDENTE A SOMMATINO (CL) IN VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 12. (trasgressore), nella qualità di proprietaria del terreno sito in Naro Fg. 170 part. 68.

VISTO ed esaminato il processo verbale di accertamento e contestazione prot. 91845 del 28/08/2018 da parte del Distacco Forestale di Licata in quanto il trasgressore Signor Tornambè Filippo come sopra generalizzato, "aveva omesso di rimuovere il materiale vegetale residuo della mietitura di cereali (stoppie) entro il periodo stabilito dalla vigente normativa, con conseguente bruciatura dello stesso." dando atto che per tale violazione, ai sensi della medesima legge comminando, per la definizione in via breve, una sanzione di €. 86,00 da versare entro 60 giorni dalla contestazione;

VISTA la Legge n. 689/81 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 16/2006 art. 40 comma 1 e 3;

PRESO ATTO che non ne è stata presentata alcuna memoria e/o osservazioni;

RITENUTO fondato l'accertamento della violazione di cui sopra e, tenuti presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le modalità dell'infrazione;

RITENUTO, pertanto, di confermare la sanzione di €. 86,00, irrogata dal Distacco Forestale di Licata;

ORDINA

Al Sig. TORNAMBE' FILIPPO, NATO A RAVANUSA (AG) IL 04/04/1933 E RESIDENTE A SOMMATINO (CL) IN VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 12. (trasgressore), nella qualità di proprietaria del terreno sito in Naro Fg. 170 part. 68, al pagamento della sanzione amministrativa per la sopracitata violazione, l'importo di €. 86,00 (euro Ottantasei/00).

INGIUNGE

Al Signor TORNAMBE' FILIPPO, NATO A RAVANUSA (AG) IL 04/04/1933 E RESIDENTE A SOMMATINO (CL) IN VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 12. (trasgressore), nella qualità di proprietario del terreno sito in Naro Fg. 170 partt. 68, al pagamento della sanzione amministrativa per la sopracitata violazione, l'importo di €. 86,00 (euro Ottantasei/00), quale sanzione amministrativa per la sopracitata violazione, entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ingiunzione, secondo le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto presso la tesoreria Comunale di Naro su CC postale n. 12274924 indicando la seguente causale: "Comune di Naro (AG), Sanzioni amministrative relative a violazione ex art. 8 comma 3 Legge 287/91, indicando sulla causale del versamento la data, il numero del verbale e l'organo accertatore;

b) mediante bonifico bancario: codice IBAN IT29K 02008 83020 000300001308: indicando la seguente causale: "Comune di Naro (AG), Sanzioni amministrative relative a violazione ex art. 8 comma 3 Legge 287/91, indicando sulla causale del versamento la data, il numero del verbale e l'organo accertatore

Tale versamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, sotto pena del procedimento esecutivo, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di mancato pagamento nel predetto termine, la somma è soggetta a maggiorazione nella misura ivi prevista.

E' fatto obbligo all'interessato di dare comunicazione, allo scrivente, dell'avvenuto pagamento, entro e non oltre il decimo giorno dall'effettuazione.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, al Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica; il ricorso non è sospensivo del provvedimento di riscossione.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Naro per 15 giorni e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato, e trasmessa al Responsabile della P.O. VI[^] ed alla Stazione Carabinieri di Naro.

Dalla Residenza Municipale 10/10/18



Il Sindaco
(Cremona Dr. Calogero).

Calogero